SENT. 13/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 59789 del registro di segreteria proposto da:

OMISSIS, (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Celli (pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72.

- Appellante -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 53/2021, pubblicata il 25 febbraio 2021.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il giudice relatore cons. Ida Contino, l'avv. Marina Milli in dichiarata delega dell'avv. Paolo Celli per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico per l'Ente previdenziale.

FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex Assistente capo della Polizia penitenziaria, in quiescenza a decorrere dal 9 agosto 2007, e con un'anzianità al 31 dicembre 1995 pari a 16 anni, mesi 0 e giorni 7, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

Il primo giudice respingeva integralmente la domanda evidenziando che la disposizione contenuta nell' art. 54 innanzi richiamato era destinata al "personale militare" sicché il criterio di calcolo della quota retributiva ivi statuito non poteva essere applicato al ricorrente in quanto ex appartenente

a un' amministrazione non più militarizzata ai sensi dell'art. 1 , commi 2 e 4, della l. 15 dicembre 1990, n. 395. Sul punto ha precisato che in mancanza di una disciplina transitoria per le situazioni di transito dal regime militare a quello civile, la disciplina da applicare per la quantificazione della pensione era stata correttamente opzionata dall'Ente previdenziale in ragione dello *status* in cui si trovava il ricorrente alla data della pensione.

2. Ha proposto appello il sig. OMISSIS opponendo come unico motivo di gravame la violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 anche in relazione all'art.1 commi 101 e 102, della l.30 dicembre 2021, n. 234.

Secondo una prima argomentazione difensiva, il giudice territoriale sarebbe incorso in errore laddove non ha considerato che l'appellante, nell'anno in cui il legislatore redigeva l'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, rientrava nella categoria del personale militare. La lettura restrittiva della disposizione testè invocata, secondo l'assunto difensivo, dunque, è illegittima in quanto non rispecchia la *voluntas legis* che all'epoca differenziava in modo netto il personale civile da quello militare. Sempre secondo l'appellante, proprio per evitare disparità di trattamento, il legislatore sarebbe intervenuto con l'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021 che riconosce al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile , in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l'applicazione, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, dell'aliquota del 2,44% ogni anno utile. Secondo l'assunto difensivo tale disposizione avrebbe effetto retroattivo.

In ogni caso ha evidenziato che il percorso formativo, di arruolamento e di carriera dei dipendenti della Polizia penitenziaria è in concreto assimilabile

integralmente a quello di una forza dell'ordine; che i dipendenti della Polizia penitenziaria, anche dopo la smilitarizzazione, svolgono gli stessi compiti e hanno sempre le armi di servizio; e che possono essere chiamati a svolgere funzioni di ordine e sicurezza pubblica (art. 116 della l. n.121/1981).

Secondo l'assunto difensivo, inoltre, è inequivoca la volontà del legislatore di uniformare la disciplina retributiva e il trattamento pensionistico di tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, sia a ordinamento militare che a ordinamento civile. Infine, dopo aver argomentato sulla concreta operatività dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 nel regime di pensione misto per i militari andati in pensione con oltre 20 anni di anzianità e che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato una anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni, ha concluso chiedendo in accoglimento dell'appello, la riforma integrale della sentenza di primo grado, e, per l'effetto, il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione della quota retributiva nei limiti di quanto statuito dalla sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite, e quindi mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

3. Con memoria del 12 novembre 2024, si è costituito l'Istituto previdenziale controdeducendo all'appello e chiedendone il rigetto. L'Ente previdenziale resistente ha evidenziato che la sentenza impugnata si presenta in linea con la giurisprudenza della Corte dei conti che ha sempre escluso l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 alle Forze di Polizia smilitarizzate. Inoltre, a conferma del corretto orientamento giurisprudenziale e quindi della sentenza di primo grado, ha altresì evidenziato che solo con l'art. 1, commi 101 e 102, della l.n.234/2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, è stato riconosciuto al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile

l'applicabilità dell'art. 54 in esame, sicchè il ricalcolo richiesto potrà essere riconosciuto solo a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ciò premesso, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza.

4. In data 5 dicembre 2024, l'avv. Celli ha depositato una memoria difensiva nella quale ha ribadito le argomentazioni difensive già esposte nell'atto di appello, insistendo per l'accoglimento della conclusioni ivi rassegnate.

5. All'odierna udienza, il giudice relatore ha evidenziato il tardivo deposito dell'atto di appello notificato; aperta la discussione, l'avv. Milli, per l'appellante, si è riportata all'appello chiedendone l'accoglimento; l'avv. Giannico, per l'Inps, si è riportata alla memoria di costituzione, rimettendosi alle valutazioni del Collegio in ordine al profilo pregiudiziale evidenziato dal cons. Contino.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

In via pregiudiziale e dirimente deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame in ragione dell'art. 180 c.g.c..

L'articolato procedurale previsto dal legislatore contabile per proporre i mezzi d'impugnazione prevede una prima fase disciplinata dall'art. 178 del c.g.c. ove è previsto che : "*Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni -della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace*

dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza."

Una seconda fase prevista al successivo art. 180 c.g.c. ove è stabilito che: "1. *L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile .*

Il legislatore contabile, dunque, ha strutturato il procedimento di proposizione delle impugnazioni, disponendo, un duplice adempimento: la notificazione dell'atto impugnatorio, necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte; il deposito presso la Segreteria della Sezione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ultima notificazione, dell'atto di impugnazione con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni. Quest'ultimo adempimento è chiaramente finalizzato a investire della cognizione il giudice competente, e quindi a garantire la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio

processuale (*in terminis*, Corte conti, Sez. II app., n. 101/202, n. 148/2022, n.158/2024, n.269/2024)

Come chiarito da questa Sezione, dunque, la perentorietà "*si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell'atto d'appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado d'appello (in termini Sez. II App.. n.154/2024, n. 131/2023, n. 328/2017; Sez III App n. 266/2022)"* (Sez. II App.n.158/2024).

Ebbene, l'appellante non ha osservato gli adempimenti nei termini innanzi indicati.

Risulta dagli atti, infatti, che il sig. OMISSIS ha depositato l'atto d'appello presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale sul sistema informatico " Giudico" mediante caricamento nell'apposita area ("DAeD") in data 7 marzo 2022, privo della relata di notificazione. Risulta altresì che l'atto di gravame è stato notificato all'INPS, sede di Roma, a mezzo del servizio postale, con piego ricevuto in data 24 febbraio 2022; il decreto di fissazione d'udienza è stato notificato all'appellato in data 5 giugno 2024.

Ciò nonostante, in violazione di quanto disposto dall'art. 180 c.g.c., il deposito dell'atto di gravame con la prova della notifica è avvenuto solo il 2 dicembre 2024, e quindi ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni.

Sul punto, peraltro, si evidenzia che l'irritualità del deposito dell'appello notificato è senz'altro rilevabile anche d'ufficio. Si tratta, infatti, di una preclusione derivante dal mancato rispetto di un adempimento (il deposito del ricorso) entro un termine espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, di talchè non ha alcun rilievo sanante neanche la rituale

costituzione in giudizio dell'INPS .

Ciò posto, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

La definizione del giudizio attraverso la decisione di una questione pregiudiziale giustifica, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. la compensazione integrale delle spese

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, nei termini di cui in motivazione:

- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.

Il giudice relatore il Presidente

(Dott.ssa Ida Contino) (Dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 15 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 20023, n. 196,

dispone

che a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 15 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco